ATTUAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 6 MARZO 1992, N. 216, IN MATERIA DI RIORDINO DELLE CARRIERE DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

# Art. 38

## Mobilità nell'ambito della qualifica del personale dei ruoli degli aiuto operatori, degli operatori e collaboratori e dei revisori

E' in facolta dell'Amministrazione disporre, in relazione alle esignze di servizio, che il personale appartenente ai ruoli degli aiuto operatori, degli operatori e collaboratori, e dei revisori, frequenti corsi di qualificazione per l'esercizio delle mansioni di altri profili professionali previsti per la qualifica del ruolo di appartenenza. I programmi, le modalita' di svolgimento e la durata dei corsi di qualificazione sono fissati con decreto ministeriale.

Versione in vigore dal 11 giugno 1995, non più in vigore dal 17 aprile 2001 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato |
| Estremi | Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201 |
| Capo | I — Riordinamento di ruoli del personale del corpo forestale dello stato |
| Sezione | II — Riordinamento di ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifica, tecnico-strumentale ed amministrativa |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 1995 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-201-1995/art-38-mobilita-nell-ambito-della-qualifica-del-personale-dei-ruoli-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

degli/versione/0